

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI  
XX ANNIVERSARIO  
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI  
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:  
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,*  
Roma, 8-9 ottobre 2010

*Aspetti ecumenici del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

S.E. Mons. DIMITRIOS SALACHAS

*Esarca Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti in Grecia*

RELAZIONE

Sommario: Nota introduttiva; 1. La *mens oecumenica legislatoris* nel promulgare nella Chiesa cattolica due Codici, uno per la Chiesa latina e uno per le Chiese orientali cattoliche; 2. La *mens legislatoris* circa l'attività ecumenica suscitata per opera dello Spirito Santo; 3. La *mens oecumenica legislatoris* nella terminologia usata per indicare i fedeli cristiani non cattolici; 4. La *mens legislatoris* per promuovere il movimento ecumenico e i principi del vero ecumenismo; 5. La *mens legislatoris* per la speciale missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche; 6. La *mens legislatoris* circa i *sacri canones* dei primi secoli, fonte comune di diritto per le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse; 7. La *mens legislatoris* nella elaborazione dei 7 canoni del Titolo speciale XVIII del CCEO dedicato all'Ecumenismo; 8. La *mens legislatoris* circa il delitto di «eresia e scisma»; 9. La *mens legislatoris* circa l'impegno ecumenico dei Pastori orientali, specialmente dei Vescovi; 10. La *mens Legislatoris* circa i mezzi proposti per promuovere l'Ecumenismo nelle Chiese orientali cattoliche; 11. La *Mens legislatoris* circa la promulgazione di un diritto particolare in materia di ecumenismo; 12. La *mens legislatoris* circa i rischi da evitare nell'azione ecumenica; 13. La *mens legislatoris* per la formazione ecumenica dei chierici; 14. La *mens legislatoris* per la formazione ecumenica dei fedeli; 15. La *mens legislatoris* circa la dimensione ecumenica della catechesi; 16. La *mens legislatoris* circa la sollecitudine ecumenica nelle scuole e nelle altre istituzioni cattoliche; 17. La *mens legislatoris* circa la collaborazione ecumenica in vari altri campi di comune testimonianza cristiana; 18. La *mens legislatoris* circa la condivisione di vita sacramentale con i fedeli ortodossi; 19. La *mens legislatoris* nell'aggiungere un altro Titolo speciale nel CCEO dedicato ai battezzati non cattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, con speciale riferimento ai fedeli ortodossi; Riflessioni conclusive.

*Nota introduttiva*

Tra i «Principi direttivi per la revisione del Codice di diritto canonico orientale», approvati dalla I Plenaria della «Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo» nel mese di marzo 1974, figura «il suo carattere ecumenico» impostato nelle seguenti prospettive:

1. «Il futuro Codice dichiarerà di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa orientale cattolica.

2. Nel Codice si tengano presenti in primo luogo i voti del Concilio Vaticano II che esprime il desiderio che le Chiese orientali cattoliche “fioriscano ed assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata” (OE 1), per quanto riguarda sia i bene delle anime sia “lo speciale ufficio di promuovere l’unità di tutti i cristiani” (OE 24), della quale devono essere testimoni secondo i principi del decreto sull’ecumenismo.

3. Nella revisione del Codice si tenga in debita considerazione l’aggiornamento a cui tendono le Chiese ortodosse nella speranza di una sempre maggiore unità del diritto canonico di tutte le Chiese orientali.

4. Perciò il Codice riguardo alle Chiese ortodosse deve essere ispirato dalle parole di Paolo VI sulle “Chiese sorelle”, e sulla “quasi piena” comunione, e sul rispetto verso i gerarchi di queste Chiese come “pastori a cui è stata affidata una porzione del gregge di Cristo”, e dal testo conciliare sul diritto di queste Chiese di reggersi secondo le proprie discipline, come più consone all’indole dei loro fedeli e più atte al bene delle loro anime (UR 16)».<sup>1</sup>

Conformemente ai suddetti principi direttivi di revisione, tra i XXX Titoli con cui è articolato il *Codex canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO), figura uno speciale (il Titolo XVIII): *De Oecumenismo seu de christianorum unitate fovenda* (L’Ecumenismo, cioè la promozione dell’unità dei cristiani), cann. 902-908,<sup>2</sup> mentre in diversi altri Titoli sono stabilite delle norme particolari che si riferiscono anche ai cristiani ortodossi e protestanti e all’attività ecumenica dei cattolici in vari settori.

A vent’anni dalla promulgazione del Codice possiamo riconoscere che il CCEO ha creato, in materia ecumenica, una situazione disciplinare in parte nuova per i fedeli orientali cattolici. Infatti questo Codice «lo hanno fatto gli stessi orientali» secondo i desideri espressi da Paolo VI nella solenne apertura dei lavori della Commissione (AAS 66 [1974], 246), ispirati dai suddetti principi direttivi circa il suo carattere ecumenico. Fonti dirette dei canoni in materia ecumenica sono i decreti conciliari *Orientalium Ecclesiarum* e *Unitatis Redintegratio*, mentre essi sono ampiamente illustrati da tre altri documenti del Magistero di

---

<sup>1</sup> EV 5/127- 130.

<sup>2</sup> Cf. D. CECCARELLI MOROLLI, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l’Ecumenismo*, Quaderni di «Oriente Cristiano», Studi 9, Palermo 1998, 68-86. D. SALACHAS, *Implicanze ecumeniche del “Codice dei Canoni delle Chiese Orientali” alla luce del Nuovo Direttorio Ecumenico*, in K. BHARANIKULANGARA, *Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale*, Studi Giuridici XXXIV, Vaticano 1995, 76-105.

Giovanni Paolo II: a) la Lettera enciclica *Ut unum sint* (1995), b) la Lettera Apostolica *Orientalium Lumen* (1995), di cui si celebra in quest'anno il 15° anniversario della pubblicazione, e c) il *Catechismo della Chiesa cattolica* (1992). In modo speciale il «*Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*», pubblicato dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani (1993), cita quasi testualmente e commenta diversi canoni del CCEO in questa materia.

*La mens oecumenica legislatoris nel promulgare nella Chiesa cattolica due Codici, uno per la Chiesa latina e uno per le Chiese orientali cattoliche*

La promulgazione di due Codici di diritto canonico, latino e orientale, nella Chiesa cattolica indica ciò che avvenne fin dai primi tempi, cioè le Chiese d'oriente seguivano discipline proprie, sancite dai santi Padri e dai Concili, anche ecumenici. «*Fin dall'inizio della codificazione canonica delle Chiese orientali – attesta la Cost. ap. Sacri canones – è stata costante la volontà dei Romani Pontefici di promulgare due Codici, uno per la Chiesa latina e l'altro per le Chiese cattoliche orientali*». Questa decisa volontà dei Romani Pontefici «*dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella Chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli*». L'immagine poetica che il legislatore ha usato è forse più eloquente di qualsiasi arida norma giuridica.

Sotto l'aspetto specificamente ecumenico, la duplice codificazione intende significare come la Chiesa di Roma concepisce il ristabilimento dell'unità dei cristiani. Nell'ecclesiologia del Vaticano II, la Chiesa latina non è più considerata come sinonimo della Chiesa universale, e le leggi latine non sono sinonimo di leggi universali; di conseguenza, non è più in vigore il principio della *praestantia ritus latini*, sancito da Benedetto XIV nella cost. apost. *Etsi pastoralis* (1742) e nella lettera enciclica *Allatae sunt* (1755).<sup>3</sup>

La duplice codificazione intende tutelare il nuovo *status* ecclesiologico e giuridico delle Chiese orientali che sono in piena comunione con la Sede apostolica, cioè il loro *status sui iuris*. Questo *status sui iuris* non è sinonimo di «*aucefalia*» delle Chiese ortodosse nazionali nel contesto della loro ecclesiologia di conciliarità, ma consiste proprio nell'enunciare un principio ecclesiologico fondamentale confermato dal Vaticano II, LG 23, OE 1, e dal Codice stesso, can. 39, secondo il quale le Chiese orientali cattoliche, salva restando l'unità della fede e l'unica costituzione divina della Chiesa universale, hanno conservato e conservano le proprie istituzioni, i propri riti liturgici, le proprie tradizioni ecclesiastiche, distinte per

---

<sup>3</sup> Nella *Etsi pastoralis* del 26 maggio 1742, &2, n.13 si afferma, tra altro: «*Ritus enim Latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium Ecclesiarum Matris, et Magistrae, sic supra Graecum ritum praevallet...*». Nella lettera enciclica *Allatae sunt* del 26 giugno 1755, & 20, si afferma, tra altro: «*Cum Latinus Ritus is sit, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae Mater est et Magistra aliarum Ecclesiarum, reliquis omnibus Ritibus praeferri debet...*»; cf. in merito I. ŽUŽEK, «*Incidenza del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium" nella storia moderna della Chiesa universale*», in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii internationalis iuris canonici, Edit. Vaticana 1994, 676-735.

cultura e circostanze storiche, nelle quali, infatti, poiché sono illustri per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale.<sup>4</sup>

Esplicita applicazione di questa visione è il principio giuridico sancito dal Vaticano II, secondo il quale, le Chiese d'Oriente e le Chiese d'Occidente, salva restando l'unità di fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, hanno il diritto e il dovere di governarsi (*se regendi*) secondo le proprie discipline (cf. LG 23d; OE 5).

È un fatto storico incontestabile – riconosciuto dal Vaticano II – che le Chiese d'Oriente e d'Occidente hanno seguito per molti secoli una propria via, per molti secoli nel primo millennio, unite però dalla fraterna comunione nella fede e nella vita sacramentale, *sede romana moderante*, qualora fossero sorti tra loro dissensi circa la fede o la disciplina (UR 14). Questo principio viene tradotto in norme canoniche nel CCEO nelle strutture canoniche delle Chiese cattoliche orientali *sui iuris*, specie quella patriarcale e sinodale.

Questo stesso principio viene confermato anche per le Chiese orientali ortodosse, sebbene non siano ancora in piena comunione con la Chiesa di Roma, alle quali il Concilio Vaticano II nel decreto UR, n. 16, riconosce esplicitamente che queste Chiese hanno veri sacramenti e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia, e perciò «*memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno potestà di regolarsi secondo le proprie discipline*», ossia il diritto di autonomia interna, il diritto di reggersi secondo le proprie discipline, aggiungendo che «*la perfetta osservanza di questo tradizionale principio, invero non sempre rispettata, appartiene a quelle cose che sono assolutamente richieste come previa condizione al ristabilimento dell'unità*» (UR 16).

In questa nuova prospettiva di portata ecumenica si inserisce la dichiarazione del primo canone del CCEO riguardante i destinatari del Codice: «*I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche...*». Il legislatore non solo non intende in nessun modo vincolare le Chiese orientali ortodosse, ma riconosce la loro propria normativa canonica e «*la legittima potestà dei loro Vescovi e Patriarchi come coloro a cui è stata affidata la cura pastorale del proprio gregge del Signore*».<sup>5</sup> Questa tesi è rafforzata anche dal fatto che entrambi i Codici dichiarano esplicitamente che «*alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa accolta*» (CIC, can. 11, e CCEO, can. 1490).

In questo senso è ovvio che la disciplina canonica che regola oggi la vita delle Chiese orientali cattoliche subirà, dopo l'unione, delle modifiche imposte dall'atto stesso di unione. Giustamente, dunque, la cost. apost. *Sacri canones* afferma che «*i canoni del Codice delle Chiese orientali cattoliche hanno la stessa fermezza delle leggi del Codice di diritto canonico della Chiesa latina, cioè che rimangono in vigore finché non siano abrogati o non siano*

---

<sup>4</sup> Cf. M.BROGI, «Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese "sui iuris" il CCEO», in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii internationalis iuris canonici, Edit. Vaticana 1994, 739-751.

<sup>5</sup> Cf. I. ŽUŽEK, La giurisdizione dei Vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II, in *La Civiltà Cattolica* 122 (1971), n. 2, p. 556.

cambiati dalla superiore autorità della Chiesa per giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena comunione di tutte le Chiese orientali con la Chiesa cattolica...».

*La mens legislatoris circa l'attività ecumenica suscitata per opera dello Spirito Santo*

Sulla linea del Concilio Vaticano II, il Codice sottolinea che l'attività ecumenica per l'unità di tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo, è suscitata dalla grazia dello Spirito Santo. Il can. 902 afferma: «*Poiché la sollecitudine di ristabilire l'unità di tutti quanti i cristiani spetta all'intera Chiesa, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i Pastori della Chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all'attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo*».

Inserito nella missione della Chiesa, il movimento ecumenico comprende la propria epiclesi allo Spirito Santo, in quanto «è una grazia di Dio, concessa dal Padre in risposta alla preghiera di Gesù e alle suppliche della Chiesa ispirata dallo Spirito Santo» (Direttorio Ecumenico 1993, n. 22). «Il movimento ecumenico intende essere una risposta al dono della grazia di Dio, chiamando tutti i cristiani alla fede nel mistero della Chiesa, secondo il disegno di Dio che vuole condurre l'umanità alla salvezza e all'unità in Cristo mediante lo Spirito Santo. Questo movimento chiama i cristiani alla speranza che si realizzi pienamente la preghiera di Gesù "perché tutti siano una sola cosa" (Gv 17, 21; cf. Ef 4, 4)» (Direttorio Ecumenico, n. 9).

Il Concilio Vaticano II col decreto *Unitatis redintegratio* esprime la volontà della Chiesa cattolica di impegnarsi in modo irreversibile per promuovere il movimento ecumenico a favore dell'unità dei cristiani, e di proporlo con convinzione e con vigore: «Questo Santo Concilio esorta tutti i fedeli perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio all'opera ecumenica» (UR, 4), ritenendo che il movimento ecumenico è sorto in ogni parte del mondo per impulso della grazia dello Spirito Santo (UR, 1). Una nuova era è stata inaugurata in sede di dottrina e di disciplina canonica nelle relazioni della Chiesa cattolica con le Chiese orientali ortodosse e le altre comunità ecclesiali nel contesto dell'intero magistero conciliare e post-conciliare dei Romani Pontefici e della Sede Apostolica.

Il Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani è il dicastero competente della Sede Apostolica per sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico e per curare che siano tradotti in pratica i decreti del Vaticano II concernenti l'ecumenismo; nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese orientali ortodosse, deve prima ascoltare la Congregazione per le Chiese Orientali (cf. Cost. apost. *Pastor Bonus*, artt. 136 e 137). Parimenti questa Congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'Unità dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche (cf. Cost. apost. *Pastor Bonus*, art. 61).

*La mens oecumenica legislatoris nella terminologia usata per indicare i fedeli cristiani non cattolici*

Il CCEO per indicare i fedeli non cattolici e le loro Chiese e Comunità ecclesiali, usa in genere l'aggettivo *acattolici*, o «*battezzati acattolici*» o «*cristiani acattolici*» (can. 681, §5), ma qualche volta anche l'appellativo «*Chiese che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica*» (can. 322, § 4), oppure «*Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica*», intendendo in questo contesto le Chiese ortodosse, aggiungendo che esse hanno validi sacramenti (can. 671, §§ 2 e 3). In diversi altri luoghi si usa l'espressione «*Chiese orientali acattoliche*» (cann. 781, 2°, 833, § 1, 834, § 2, 897) o «*Chiese o comunità ecclesiali acattoliche*» (cann. 671, § 5, 780, § 2, 1°, 897) o semplicemente «*Comunità ecclesiali*» (cann. 780, §2, 2°, 813). È stato precisato che l'espressione generica *Communitas ecclesialis* non include le Chiese orientali ortodosse: *Notatur Ecclesias Orientales Orthodoxas sub nomine communitatis ecclesialis non venire*.<sup>6</sup> Per «*Comunità ecclesiali*» si intende quelle Comunità, comunemente conosciute col nome della Riforma.

Questi vari appellativi indicano la nuova impostazione dei rapporti ecclesiali e sacramentali della Chiesa cattolica con le altre Chiese e Comunità ecclesiali, «tenendo conto del loro grado di comunione con la Chiesa cattolica» (can. 670, § 1).

Il CCEO si distanzia dal linguaggio del Vaticano II, secondo il quale le Chiese o Comunità non cattoliche sono comunemente chiamate «*Chiese e Comunità separate*» (*Ecclesiae et Communitates seiunctae*) e i loro fedeli «*fratelli separati*» (*fratres seiuncti*); questa terminologia è conservata ancora qualche volta nel *CIC*, can. 825, § 2. Questo termine, pur giustificato dalla dottrina cattolica sull'unità della Chiesa indivisa, non esprime la comunione che, sebbene imperfetta con le altre Chiese e Comunità ecclesiali, già esiste.

*La mens legislatoris per promuovere il movimento ecumenico e i principi del vero ecumenismo*

Nella Cost. ap. *Sacri canones*, con la quale ha promulgato il CCEO, il legislatore esprime la ferma convinzione che «*per quanto riguarda il problema generale del movimento ecumenico, suscitato dallo Spirito Santo al fine di rendere perfetta l'unità di tutta la Chiesa di Cristo, il nuovo Codice non solo non crea il minimo ostacolo, ma è piuttosto di grande giovamento. Infatti questo Codice tutela lo stesso diritto fondamentale della persona umana, cioè di professare la fede ciascuno nel proprio rito generalmente attinto dal seno stesso della madre, che è regola di ogni "ecumenismo", e non tralascia nulla perché le Chiese orientali cattoliche, adempiendo nella tranquillità dell'ordine le aspirazioni del concilio Vaticano II, "fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la funzione loro affidata" (OE 1)*».

Il legislatore ha ripreso la questione nel Sinodo dei Vescovi, il 25 ott. 1990, nel quale ha voluto «presentare» solennemente il nuovo Codice anche alle Chiese ortodosse. Riferendosi al sopraccitato principio di revisione, assicura loro che «*questo nuovo Codice fin dall'inizio dei*

---

<sup>6</sup> Cf. *Communicationes* 5, 1983, p. 182; *Direttorio Ecumenico*, n. 98, nota 107.

lavori, è stato concepito ed elaborato sulla base dei principi del vero ecumenismo e, in primissimo luogo, della grande stima che la Chiesa cattolica ha di esse come "Chiese sorelle" già in "quasi piena comunione" con la Chiesa di Roma, come si esprimeva Paolo VI, e dei loro Pastori come coloro a cui "è stata affidata una porzione del gregge del Signore". Non vi è norma nel Codice che non favorisca il cammino dell'unità tra tutti i cristiani e vi sono chiare norme per le Chiese orientali cattoliche su come promuovere questa unità [...] Queste norme non ammettono alcunché che possa avere anche solo l'indizio di azioni od iniziative non congruenti con quanto la Chiesa cattolica proclama ad alta voce, nel nome del Redentore dell'uomo, circa i diritti fondamentali di ogni persona umana e di ogni battezzato ed i diritti di ogni Chiesa, non solo all'esistenza, ma anche al progresso, allo sviluppo e alla fioritura»<sup>7</sup>.

*La mens legislatoris per la speciale missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche*

Inserendo nel CCEO un Titolo distinto dedicato all'Ecumenismo, il legislatore ha voluto attribuire all'impegno ecumenico delle Chiese orientali cattoliche non solo un valore teorico ed esortativo, ma anche un vigore normativo. Il can. 903 traduce in formula giuridica il dettato del Concilio nel decreto OE 24: «Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l'esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori». Questa solenne dichiarazione del Concilio tradotta in norma canonica nel Codice manifesta l'esplicita volontà del legislatore di inserirla nell'intero *Corpus legum Ecclesiarum Orientalium*.

La ragione per cui spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, è la loro comune eredità: a prescindere dalle tante e così gravi vessazioni e avversità che tutte le Chiese cristiane in oriente hanno subito sia nei tempi passati che in quelli più recenti, e, in particolare, dalle vicissitudini storiche entro le quali sono nate le varie Chiese orientali cattoliche, per Provvidenza Divina, le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, oltre a vivere in varie aree geografiche l'una accanto all'altra, condividono la stessa storia e cultura, la stessa sollecitudine pastorale per i loro popoli, ed hanno fundamentalmente un comune patrimonio, teologico, liturgico, spirituale e disciplinare. Questo comune patrimonio caratterizza la loro comune identità, e giustifica il compito speciale degli orientali cattolici di promuovere l'unità di tutti i cristiani, cattolici ed ortodossi.

*La mens legislatoris circa i sacri canones dei primi secoli, fonte comune di diritto per le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse*

L'indole ecumenica del CCEO è manifesta anzitutto dalle sue stesse *Fontes* comuni. La Cost. apostolica di promulgazione prende atto del fatto che «le Chiese orientali che non sono

---

<sup>7</sup> Cf. presentazione del nuovo Codice, il 25 ottobre 1990, al sinodo dei Vescovi, in AAS 83 (1991) 493.

ancora nella piena comunione con la Chiesa cattolica, sono regolate dal medesimo e fundamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica, cioè dai "sacri canoni" (οἱ ἅποὶ κανόνες) dei primi secoli della Chiesa».<sup>8</sup> Infatti, il settimo concilio ecumenico di Nicea (787), «mentre affermava che gli autori dei sacri canoni "illuminati da un solo e medesimo Spirito" avevano stabilito "le cose che sono vantaggiose", ritenne quei canoni come un unico corpo di leggi ecclesiastiche e lo confermò come un "codice" per tutte le Chiese orientali, come già in precedenza aveva fatto il sinodo Quinisesto, riunito nella Sala del Trullo della città di Costantinopoli nell'anno del Signore 691 circoscrivendo più distintamente nel secondo canone l'estensione delle stesse leggi».

La stessa Cost. apostolica riconosce che i «sacri canones» emanati dai primi concili ecumenici, dei sinodi particolari e dei santi Padri, «non senza motivo sono ritenuti veramente come una notevole parte di questo stesso patrimonio che costituisce il fondamento unico e comune dell'ordinamento di tutte queste Chiese. Infatti molto difficilmente si trova una collezione orientale di norme disciplinari nella quale i sacri canoni, che già prima del concilio Calcedonense superavano il numero di cinquecento, non fossero fatti valere come leggi primarie della Chiesa, stabilite o riconosciute dall'autorità superiore alle stesse Chiese, e non fossero invocati come principali fonti del diritto».

I «sacri canones» non solo sono stati presi in attenta considerazione come fonte principale nella elaborazione del CCEO,<sup>9</sup> ma anche come fonte di interpretazione. Il can. 2 stabilisce che «I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto»; anzi, il can. 1501 dichiara che «Se su una certa cosa manca un'espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica».

Il riferimento esplicito ai canoni dei Sinodi e dei santi Padri manifesta la *mens legislatoris* di inserire il nuovo Codice nella linea della tradizione canonica della Chiesa indivisa del primo millennio, con i dovuti, ovviamente, adattamenti ai nostri tempi e le esigenze della *salus animarum*, che è la *suprema lex*. Questo fatto riveste particolare importanza anche nell'attuale fase del dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa circa il problema del Primato del vescovo di Roma. Infatti la Commissione mista studia attualmente questo tema alla luce dei *sacri canones* del primo millennio.

*La mens legislatoris nella elaborazione dei 7 canoni del Titolo speciale XVIII del CCEO dedicato all'Ecumenismo*

Il CCEO - come si è detto - comprende uno speciale Titolo (XVIII) sull'impegno ecumenico delle Chiese cattoliche orientali: *De Oecumenismo seu de christianorum unitate*

---

<sup>8</sup> Cost. ap. *Sacri canones*, in AAS 82 (1990) 1035: EV 12/512. 511.

<sup>9</sup> Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *CCEO fontium annotatione auctus*, Lib. edit. Vaticana, 1995.



*fovenda* (L'Ecumenismo, cioè la promozione dell'unità dei cristiani) (cann. 902-908),<sup>10</sup> mentre in diversi altri Titoli sono stabilite delle norme particolari che riguardano i cristiani ortodossi e protestanti e l'attività ecumenica dei cattolici in vari settori.

Anzitutto, l'iscrizione stessa del Titolo XVIII descrive la natura e lo scopo dell'Ecumenismo come la promozione dell'unità dei cristiani; si tratta del movimento ecumenico di cui compito specifico è la ricomposizione dell'unità tra tutti i cristiani (UR 5). La Chiesa cattolica condivide a diversi gradi con le Chiese orientali ortodosse e con le altre Chiese e Comunità ecclesiali d'occidente parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica (LG 8). La Chiesa cattolica mediante l'azione ecumenica ha assunto solennemente l'impegno irreversibile di operare per promuovere l'unità dei cristiani, impegno regolato anche dalla normativa canonica.

Il Titolo XVIII sull'Ecumenismo è un Titolo a sé, distinto dal Titolo sul Magistero Ecclesiastico, in considerazione del fatto che storicamente le ragioni delle varie divisioni sono non solo dottrinali, ma anche altri fattori extra-teologici hanno avuto ed hanno finora il loro peso. Per raggiungere e stabilire quella unità voluta dal Signore, le Chiese devono intraprendere varie attività, tra le quali il dialogo teologico è una, ma certo non l'unica.<sup>11</sup> Il CCEO, senza mettere in dubbio affatto né la fede cattolica né la competenza in materia di ecumenismo della «*Sede Apostolica Romana pro universa Ecclesia*», nei canoni 902-908 tratta dei principi e dell'organizzazione nelle Chiese orientali del servizio per l'unità dei cristiani. Questa normativa oggi viene approfondita alla luce di vari documenti post-codicali di indole dottrinale e disciplinare, come sono il nuovo Direttorio Ecumenico, la Lettera enciclica *Ut unum sint*, la Lettera apostolica *Oriente Lumen* e il Catechismo della Chiesa cattolica, documenti che fanno ampio riferimento ai canoni del Codice in materia ecumenica,<sup>12</sup> perciò utili per l'applicazione e l'esatta interpretazione dei principi e delle norme stabilite nel Codice.

---

<sup>10</sup> Cf. D. CECCARELLI MOROLLI, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l'Ecumenismo*, Quaderni di «Oriente Cristiano», Studi 9, Palermo 1998, 68-86. Cf. anche D. SALACHAS, *Implicanze ecumeniche del "Codice dei Canonici delle Chiese Orientali" alla luce del Nuovo Direttorio Ecumenico*, in K. BHARANIKULANGARA, *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, Studi Giuridici XXXIV, Vaticano 1995, 76-105.

<sup>11</sup> G. NEDUNGATT, *Magistero Ecclesiastico nei due Codici*, in K. BHARANIKULANGARA, *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, Studi Giuridici XXXIV, Vaticano 1995, 219.

<sup>12</sup> Cf. Dir. Ecumenico *La recherche de l'unité* (25 mar. 1993), per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo (= DOE), in AAS 85 (1993) 1039-1119; EV 13/2169-2507. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Ut unum sint* (25 magg. 1995), sull'impegno ecumenico: AAS 87 (1995) 921-982; EV 14 / 2667-2884; Lett. ap. *Oriente Lumen* (2 magg. 1995): *L'Osservatore Romano* 2-3 maggio 1995. Per gli aspetti ecumenici del CIC 1983, cf. SEGRETARIATO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Ecumenical Aspects of the New Code of Canon Law*, in *Information Service*, 60, 1-2 (1986) 53-70; (edizione francese) *Aspects Oecuméniques du Nouveau Code de Droit Canon*, in *Information Service*, 60, 1-2 (1986) 58-76.

*La mens legislatoris circa il delitto di «eresia e scisma»*

La ragione per cui il citato can. 896 chiede che «non si imponga altro peso fuorché le cose necessarie», a coloro che sono stati battezzati nelle Chiese o Comunità acattoliche e che chiedono spontaneamente di convenire alla piena comunione con la Chiesa cattolica, consiste nel fatto che i fedeli ortodossi non possono essere accusati di peccato di separazione; non essendoci tale colpa, se spontaneamente desiderano abbracciare la Chiesa cattolica, non hanno bisogno di assoluzione dalla scomunica.

La questione dunque da chiarire nella prospettiva ecumenica è il concetto di «scismatici» ed «eretici». Il CIC, in un canone distinto, can. 751 - che manca nel CCEO -, descrive l'eresia come l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; e lo scisma come il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Il CCEO in due canoni unisce il concetto e le pene imposte per questi delitti.

Il can. 1436, § 1 del CCEO stabilisce che colui che nega risolutamente qualche verità da credere per fede divina e cattolica, o la mette in dubbio, e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico con la scomunica maggiore. Il can. 1437 stabilisce che, colui che rifiuta la sottomissione alla suprema autorità della Chiesa oppure la comunione con i fedeli cristiani ad essa soggetti e, legittimamente ammonito non presta obbedienza, sia punito come scismatico con la scomunica maggiore. Per questi delitti, il Codice richiede la *mala fede*, per cui distingue tra l'origine storica delle varie scissioni durante i secoli e le persone in buona fede nati ed appartenenti alle altre Chiese e Comunità ecclesiali non cattoliche.

Anzitutto, anche in questa materia viene applicata la norma generale del can. 1490, secondo la quale «sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti...».

Il Concilio Vaticano II, dopo aver descritto l'origine delle varie scissioni nella storia della Chiesa, «... talora non senza colpa di uomini d'entrambe le parti» (UR, 3), menziona due principali categorie di scissioni, che hanno intaccato l'inconsutile tunica di Cristo: «Le prime di esse avvennero in oriente, sia per la contestazione delle formule dogmatiche dei concili di Efeso e di Calcedonia, sia, più tardi, per lo scioglimento della comunione ecclesiastica tra i patriarcati orientali e la sede romana. Le altre sono sorte, dopo più di quattro secoli, in occidente, a causa di quegli eventi che comunemente passano sotto il nome di Riforma. Da allora parecchie comunioni, sia nazionali che confessionali, si separarono dalla sede romana. Tra di quelle, nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche, tiene un luogo speciale la comunione anglicana. Tuttavia queste diverse divisioni differiscono molto tra di loro non solo per ragione dell'origine, del luogo e del tempo, ma soprattutto per la natura e gravità delle questioni che riguardano la fede e la struttura ecclesiastica» (UR 13).

Elemento dunque essenziale per essere accusati di eresia o di scisma è la *mala fides*.<sup>13</sup> Il Vaticano II, UR 3 dichiara espressamente che: «*Quelli poi che ora nascono e sono istruiti nella fede di Cristo in tali comunità non possono essere accusati del peccato di separazione, e la Chiesa cattolica li abbraccia con fraterno rispetto e amore [...] Giustificati nel battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani e dai figli della Chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti come fratelli nel Signore*» (UR 3)<sup>14</sup>.

Perciò, perché qualcuno sia tassato di scismatico sotto l'aspetto del diritto canonico penale, bisogna che sia battezzato nella Chiesa cattolica, e che poi abbia abbandonato pubblicamente la Chiesa cattolica. Rei come eretici e scismatici non possono essere considerati i cristiani non-cattolici che si trovano in buona fede in quelle Chiese o Comunità che si sono staccate a varie epoche dalla piena comunione cattolica.

Quanto allo scisma stesso, che a partire dal secolo XI segna la progressiva rottura di comunione ecclesiale tra oriente e occidente, l'abrogazione delle reciproche scomuniche tra Roma e Costantinopoli nel 1965, alla chiusura del Concilio, rimuovendo un doloroso ostacolo di ordine canonico e psicologico, alcuni storici ortodossi sostengono che tale atto ebbe come implicazioni un nuovo contesto nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse, cioè essi ritengono che si è passati da uno stato formale di scisma a quello di *non-comunione di fatto*,<sup>15</sup> per cui l'impegno ecumenico per ristabilire la piena comunione.

*La mens legislatoris circa l'impegno ecumenico dei Pastori orientali, specialmente dei Vescovi*

Il concilio Vaticano II ha raccomandato la sollecitudine ecumenica nella loro missione pastorale in modo speciale «*ai Vescovi d'ogni parte della terra, perché sia promossa con sollecitudine e sia con prudenza da loro diretta*» (UR 4). Questa raccomandazione conciliare diventa, mediante il CCEO, can. 902, un dovere per tutti i fedeli cristiani orientali cattolici, ma specialmente per i Pastori. Tra i diritti e doveri del Vescovo eparchiale, il CCEO comprende anche quello del can. 192, § 2: «*Il Vescovo eparchiale curi in modo speciale che tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure favoriscano l'unità tra i cristiani secondo i principi approvati dalla Chiesa*».

*La mens legislatoris circa i mezzi proposti per promuovere l'Ecumenismo nelle Chiese orientali cattoliche*

Il CCEO, can. 903, riporta – come già detto all'inizio - quasi testualmente il dettato del Vaticano II, OE 24: «*Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l'esempio della vita, con la religiosa fedeltà*

---

<sup>13</sup> Cf. *Communicationes*, 19 (1987) 232-233.

<sup>14</sup> Cf. *Communicationes*, 15 (1983) 92.

<sup>15</sup> VL. PHIDAS, *Anathèmes et Schisme. Conséquences ecclésiologiques de la levée des anathèmes*, in ISTINA 1975, pp. 75-86 e 148-149.

verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori». La preghiera, l'esempio e la testimonianza di vita cristiana hanno più valore di qualsiasi altra iniziativa, poiché l'attività ecumenica nella Chiesa è suscitata dalla grazia dello Spirito Santo. L'Ecumenismo non è «una scelta di politica ecclesiastica», ma un dovere e un diritto *nativo*, cioè fa parte della natura stessa della Chiesa universale per volontà di Cristo.

La religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni è un imperativo ecumenico, poiché queste antiche tradizioni sono quelle stesse che custodiscono religiosamente le Chiese orientali ortodosse. Certo, il Concilio Vaticano II non ignora che gli orientali cattolici hanno subito nel corso dei secoli una certa assimilazione, proprio a causa del principio della *praestantia ritus latini* in vigore nel passato. Il Concilio riconosce che «per circostanze di tempo o di persone» gli orientali cattolici ne sono venuti talvolta meno (OE 6); ecco perché li esorta «che procurino di ritornare alle avite tradizioni» (OE 6), dei loro santi Padri. Si tratta di ristabilire le antiche tradizioni liturgiche, teologiche, spirituali e disciplinari vigenti al tempo dell'unione dell'oriente e dell'occidente, quantunque debbano essere alquanto adattate alle odierne condizioni (OE 9). Perciò non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio *organico progresso* (OE 6). Questo dettato conciliare è stato codificato anche nel can. 40 del CCEO.

L'adattamento per l'«organico progresso» in vista del bene comune di tutte le Chiese orientali richiede discernimento e anzitutto l'approfondimento della teologia orientale, specialmente liturgica, la revisione dei libri liturgici, l'elaborazione di catechismi propri, e la promulgazione del diritto particolare; a questo riguardo, nella Cost. apost. *Sacri canones*, il legislatore dichiara espressamente: «È nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese sui iuris vi provvedano al più presto con norme particolari, tenendo presente le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del concilio Vaticano II».

Nella Lettera Apostolica *Orientalium Lumen*, n. 21, il Papa Giovanni Paolo II invita anche la Chiesa latina, «perché rispetti e valorizzi in pieno la dignità degli Orientali e accolga con gratitudine i tesori spirituali di cui le Chiese orientali cattoliche sono portatrici a vantaggio dell'intera comunione cattolica; mostri concretamente, molto più che in passato, quanto stimi e ammiri l'Oriente cristiano e quanto essenziale consideri l'apporto di esso perché sia pienamente vissuta l'universalità della Chiesa». La stima e l'ammirazione da parte della Chiesa latina per le Chiese orientali cattoliche significa stima e ammirazione dell'oriente cristiano, cattolico ed ortodosso.

Questo invito del Papa diventa molto più urgente nelle circoscrizioni della Chiesa latina in cui dimorano oggi milioni di emigrati orientali cattolici. «Le Chiese cattoliche orientali, infatti, in alcuni territori hanno la loro gerarchia propria parallela con la gerarchia latina. Tale situazione diventa sempre più frequente. In altre regioni i fedeli orientali cattolici sono membri della Chiesa particolare latina del luogo, anche se, in quanto appartengono ad una Chiesa cattolica patriarcale *sui iuris*, hanno anche un certo rapporto con i loro Patriarchi (cf. CCEO, can. 193; can. 678, § 2). Nella prassi della Chiesa latina non vengono costituite diocesi personali in base alla sola lingua od appartenenza nazionale,

anche se questo fosse teoricamente possibile. Eppure il legislatore cerca di rispettare quanto è possibile dall'antico principio dell'unità del vescovo nello stesso territorio. Il fatto delle gerarchie cattoliche parallele rispecchia oggi l'apprezzamento della dignità dei cattolici orientali e può favorire la conservazione di certe minoranze, sparse nel mondo multiculturale dell'occidente, proteggendole dall'assimilazione».<sup>16</sup>

*La mens legislatoris circa la promulgazione di un diritto particolare in materia di ecumenismo*

Nel can. 904 si avverte bene come in questo settore il presente Codice affidi al diritto particolare delle Chiese *sui iuris* tutto ciò che è considerato necessario per promuovere in ciascuna di esse le iniziative del movimento ecumenico, sotto la guida dello stesso movimento da parte della Sede Apostolica Romana per la Chiesa universale. L'autorità legislativa di ciascuna Chiesa *sui iuris* deve stabilire le necessarie norme speciali secondo le quali le persone o le commissioni incaricate svolgeranno le attività loro demandate e vigilare sull'applicazione di tali norme. «Inoltre, si dovrà aver cura che coloro ai quali verranno affidate queste responsabilità ecumeniche abbiano un'adeguata conoscenza dei principi cattolici dell'ecumenismo e siano seriamente preparati per il loro compito» (*Direttorio Ecumenico*, n. 40). Il CCEO rimanda al diritto particolare specialmente in materia di «*communicatio in sacris*» (cann. 670 e 671, § 5).

*La mens legislatoris circa i rischi da evitare nell'azione ecumenica*

La raccomandazione del can. 905 di conservare la dovuta prudenza, evitando i pericoli di un falso irenismo, dell'indifferentismo e dello zelo eccessivo nello svolgimento dell'attività ecumenica è una esigenza di fedeltà alla fede cattolica, affinché il movimento ecumenico stesso non resti danneggiato ed i fedeli non subiscano detrimento spirituale a causa di questi pericoli. Il Papa Giovanni Paolo II nella Lett. enc. *Ut unum sint* ribadisce che il ristabilimento della piena comunione tra i cristiani «dovrà realizzarsi nell'accettazione della verità tutta intera, alla quale lo Spirito Santo introduce i discepoli di Cristo. Va pertanto ed assolutamente evitata ogni forma di riduzionismo o di facile "concordismo". Le questioni serie vanno risolte perché, se non lo fossero, esse riapparirebbero in altri tempi, con identica configurazione o sotto altre spoglie».<sup>17</sup> Il Santo Padre Benedetto XVI, mentre ripetute volte conferma - come il suo predecessore - che l'ecumenismo è «una opzione irreversibile della Chiesa cattolica», ribadisce che in questo impegno ecumenico dei cattolici bisogna rifiutare una visione erronea dell'ecumenismo, che comporta un certo indifferentismo dottrinale che cerca di livellare, in un irenismo acritico, tutte le "opinioni" in una sorta di relativismo ecclesiologico.

---

<sup>16</sup> Card. PETER ERDÖ, «Rigidità ed elasticità delle strutture normative nel Dialogo Ecumenico», in *Folia Canonica* 11 (2008), pp. 33-34.

<sup>17</sup> Lett. enc. *Ut unum sint* (25.5.1995), n. 36, in *EV* 14/2731.

Il Direttorio Ecumenico, n. 6, aggiunge in merito: «Nel nostro tempo c'è, qua o là, una certa tendenza alla confusione dottrinale. Perciò è molto importante che, nel campo dell'ecumenismo come in altri, si evitino abusi che potrebbero contribuirvi o portare all'indifferentismo dottrinale». Nel dialogo ecumenico il falso irenismo può condurre al sincretismo e al confusionismo dottrinale, all'offuscamento della verità e alla perdita dell'unità stessa che si cerca di ristabilire. L'indifferentismo può condurre all'alienazione della propria identità ecclesiale. Lo zelo eccessivo può portare alla sconosciuta concorrenza oppure alla mancanza di realismo nelle iniziative ecumeniche intraprese. La solida formazione, la saggezza e la prudenza devono ispirare ogni attività ecumenica.

*La mens legislatoris per la formazione ecumenica dei chierici*

Quanto alla formazione dei futuri pastori orientali, il can. 352, § 3 esorta, che «gli alunni siano istruiti sulle necessità della Chiesa universale e specialmente sull'apostolato dell'ecumenismo e dell'evangelizzazione». Quanto all'insegnamento della teologia, il can. 350, § 4, riprendendo il dettato del UR, n. 10, ordina che, «finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, l'ecumenismo dev'essere una delle necessarie dimensioni di qualsiasi disciplina teologica» (cf. *Direttorio Ecumenico*, nn. 72-91 e 192-203).

*La mens legislatoris per la formazione ecumenica dei fedeli*

Il can. 906 tratta della formazione ecumenica dei fedeli cristiani e del compito in questo campo di coloro che operano nel ministero pastorale: «Perché i fedeli cristiani vengano a conoscere più chiaramente che cosa realmente è insegnato e tramandato dalla Chiesa cattolica e dalle altre Chiese o Comunità ecclesiali, si applichino diligentemente soprattutto i predicatori della parola di Dio, coloro che dirigono gli strumenti della comunicazione sociale e tutti coloro che spendono le proprie forze sia come maestri sia come direttori nelle scuole cattoliche, ma specialmente negli istituti di studi superiori».

La formazione ecumenica dei fedeli richiede una pedagogia adattata alle concrete situazioni di vita delle persone e dei gruppi. Di conseguenza, i cattolici devono acquistare sempre una più profonda conoscenza della dottrina, della storia, della vita spirituale e liturgica, della psicologia religiosa e della cultura dei fratelli non cattolici (cf. UR 9). I mezzi di formazione ecumenica sono l'ascolto e lo studio della parola di Dio, la predicazione, la catechesi, l'insegnamento negli istituti superiori. Di conseguenza gli ambienti più adatti alla formazione ecumenica sono la famiglia, la parrocchia, la scuola, l'istituto superiore, l'università.

Infatti dalla formazione dei sacerdoti dipende sommamente la necessaria istruzione e la formazione spirituale dei fedeli e dei religiosi. L'insegnamento della sacra teologia e delle altre discipline specialmente storiche deve essere fatto anche sotto l'aspetto ecumenico, perché abbia sempre meglio a corrispondere alla verità dei fatti. È appunto molto importante che i futuri pastori e i sacerdoti conoscano bene la teologia accuratamente

elaborata in questo modo, e non in maniera polemica, soprattutto per quanto riguarda le relazioni dei fratelli separati con la chiesa cattolica. Infatti dalla formazione dei sacerdoti dipende sommamente la necessaria istruzione e la formazione spirituale dei fedeli e dei religiosi. Anche i cattolici, che attendono alle opere missionarie nelle stesse terre in cui lavorano altri cristiani, devono, specialmente oggi, conoscere le questioni e i frutti, che nel loro apostolato nascono dall'ecumenismo (cf. UR 10).

*La mens legislatoris circa la dimensione ecumenica della catechesi*

Quanto alla catechesi, l'Esor. apost. *Catechesi tradendae*, n. 32, afferma che «essa avrà una dimensione ecumenica, se, senza rinunciare a insegnare che la pienezza delle verità rivelate e dei mezzi di salvezza istituiti da Cristo si trova nella Chiesa cattolica, tuttavia lo fa con un sincero rispetto, nelle parole e nei fatti, verso le comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. In tale contesto, è cosa di estrema importanza fare una presentazione corretta e leale delle Chiese e comunità ecclesiali...».<sup>18</sup>

Il can. 625 codifica questa esortazione con la seguente norma: «Bisogna che la catechesi abbia una dimensione ecumenica, presentando la vera immagine delle altre Chiese e comunità ecclesiali; tuttavia, è da curare in ogni modo che sia messa in sicuro la retta dimensione della catechesi cattolica».<sup>19</sup>

Il *Direttorio Ecumenico*, nn. 70-90, riferendosi alle Norme della Cost. apost. *Sapientia christiana* (art. 51 1°, b), e ai sopraccitati canoni, tratta ampiamente della dimensione ecumenica delle discipline teologiche, dei Corsi speciali di ecumenismo, della formazione specializzata nelle Facoltà ecclesiastiche e università cattoliche, degli Istituti ecumenici specializzati.

*La mens legislatoris circa la sollecitudine ecumenica nelle scuole e nelle altre istituzioni cattoliche*

Il CCEO, can. 634, § 2, stabilisce che «è compito della stessa scuola cattolica adattare queste finalità alle proprie circostanze, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente, se è frequentata per la maggior parte da alunni acattolici».

Il can. 907 si riferisce ai direttori di scuole, di ospedali e di tutti gli altri simili istituti cattolici, ordinando di procurare agli altri cristiani che li frequentano o in essi degenti, ogni aiuto spirituale e la ricezione dei sacramenti dai propri ministri. Il canone intende anzitutto salvaguardare il principio della libertà religiosa degli altri cristiani nelle istituzioni educative e assistenziali cattoliche.

---

<sup>18</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esor. apost. *Catechesi tradendae*, 16 ott. 1979, n.32.

<sup>19</sup> Il Catechismo della Chiesa cattolica (1997), si riferisce ampiamente alla teologia e tradizione liturgica delle Chiese orientali, nn.817-821.

Il *Direttorio Ecumenico*, nn. 141-142, esplicita questa norma: «Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per rispettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che appartengono ad altre Chiese o Comunità ecclesiali [...]. Le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbero vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano esercitare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze lo consentono, con il permesso del Vescovo diocesano, tali opportunità possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa una chiesa o una cappella. Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avvertire i sacerdoti e i ministri delle altre Comunità cristiane della presenza di loro fedeli, e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella».

*La mens legislatoris circa la collaborazione ecumenica in vari altri campi di comune testimonianza cristiana*

Il can. 908 annuncia in modo indicativo i vari campi in cui è desiderabile e possibile la collaborazione tra i fedeli cattolici con gli altri cristiani. Si tratta della collaborazione pastorale in situazioni particolari, nell'attività missionaria, nel dialogo con le altre religioni, e nella vita sociale e culturale (collaborazione nello studio comune delle questioni sociali ed etiche, nella difesa delle leggi giuste, nell'ambito dello sviluppo, dei bisogni umani e della salvaguardia dell'ambiente della creazione, nel campo della sanità, nei mezzi di comunicazioni sociali, ecc.).

In modo particolare è auspicabile la collaborazione pastorale in situazioni particolari. Salvo, dunque, restando il diritto e il dovere di ogni Chiesa e Comunità ecclesiale di occuparsi dei propri fedeli, evitando ogni atto di proselitismo, «tuttavia ci sono situazioni in cui al bisogno religioso dei cristiani si potrebbe provvedere molto più efficacemente se gli operatori pastorali ordinati o laici delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali lavorassero insieme. Tale genere di collaborazione ecumenica può essere attuato con successo nella pastorale degli ospedali, delle carceri, dell'esercito, delle università, dei vasti complessi industriali» (*Direttorio Ecumenico*, n. 204). È ovvio che soprattutto quando sono in causa i principi morali, specie circa la difesa della vita, ogni compromesso ecumenico è proibito (cf. *Direttorio Ecumenico* 204-218).

*La mens legislatoris circa la condivisione di vita sacramentale con i fedeli ortodossi*

Quanto alla condivisione di vita sacramentale con i fedeli delle Chiese ortodosse, il CCEO, sulla linea dei decreti conciliari UR e OE, comprende alcune norme, basate sulla comunione molto stretta nel campo della fede (UR 122). Indicativamente i canoni più significativi di indole ecumenica sono:

- can. 671: *Communicatio in sacris*.



- can. 685, § 3: *Ammissione di un fedele ortodosso alla funzione di padrino assieme a un padrino cattolico nel battesimo di fedeli cattolici.*

- can. 780 § 2 e 781: *L'applicazione anche del diritto ortodosso nei matrimoni misti.*

- can. 834: *Riconoscimento della forma canonica ortodossa per la validità dei matrimoni misti che richiede il «rito sacro» (benedizione del sacerdote).*

- can. 814: *Le cautiones richieste per la celebrazione dei matrimoni misti riguardano solo la parte cattolica.*

- can. 876, § 1: *Le esequie concesse anche agli battezzati acattolici.*

La normativa canonica sulla *Communicatio in sacris*, di identico tenore in entrambi i Codici, codifica la disciplina già stabilita nel Concilio e i documenti post-codicali: È lecito ai cattolici, ai quali è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri ortodossi, nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti. Parimenti è lecito ai ministri cattolici di amministrare questi tre sacramenti ai fedeli ortodossi, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti (can. 671).

In materia di «*communicatio in sacris*», il can. 671, § 5, esorta le autorità legislative delle singole Chiese orientali *sui iuris* a non emanare norme di diritto particolare, se non dopo una consultazione con l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della Comunità ecclesiale acattolica interessata. Ciò vale per ogni materia di indole ecumenica. *Il Direttorio Ecumenico*, n. 105, fa esplicito riferimento alla necessità di una certa «reciprocità».

Le autorità cattoliche locali devono sapere che in materia di *communicatio in sacris* «le Chiese orientali (ortodosse), in forza della concezione ecclesiologica loro propria» hanno una dottrina e disciplina canonica più restrittiva in tale materia, disciplina che i cattolici devono rispettare (*Direttorio Ecumenico*, 122); anzi, «un cattolico che desidera legittimamente ricevere la comunione presso i cristiani orientali (ortodossi) deve, nella misura del possibile, rispettare la disciplina orientale e, se questa Chiesa riserva la comunione sacramentale ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte» (*Ibid.* 124). Infatti, le Chiese ortodosse escludono la *communicatio in sacris* nei riguardi di tutti gli «eterodossi».

L'«esclusivismo ecclesiologico» che caratterizza ancora oggi la posizione prevalente presso gran parte dei teologi ortodossi, non ammette gradi di comunione non piena; cioè si sostiene che *o si è in comunione piena o non lo si è*. Perciò, le Chiese ortodosse ritengono che solo la piena comunione giustifica la *communicatio in sacris*. Tuttavia, la mancanza di reciprocità da parte ortodossa non compromette il valore e l'importanza ecumenica della normativa canonica cattolica. Per il legislatore cattolico la *ratio legis* di queste norme più mitigate si basa d'una parte sulla validità dei sacramenti nella Chiesa ortodossa, ma soprattutto sulla necessità della *salus animarum*, che è *suprema lex*.

Ferma resta la convinzione del legislatore che «la regolamentazione delle situazioni connesse con l'amministrazione dei sacramenti, le regole della Chiesa cattolica sui rapporti interrituali o interecclesiali potrebbero servire come modello o base di analogia, tenendo

sempre presente però quel grado della comunione ecclesiale che esiste fra la Chiesa cattolica e le singole Chiese orientali, con le quali la sua comunione non è ancora piena».<sup>20</sup>

*La mens legislatoris nell'aggiungere un altro Titolo speciale nel CCEO dedicato ai battezzati non cattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, con speciale riferimento ai fedeli ortodossi*

È stato aggiunto nel CCEO anche il Titolo XVII che tratta dei «battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica» (*De baptizatis acatholicis ad plenam communionem cum Ecclesia cattolica convenientibus*), materia non trattata nel CIC. Esso comprende sei canoni (cann. 896-901). L'inserimento di questa tematica nel Codice orientale ha suscitato qualche perplessità e sospetto da parte degli ortodossi, i quali vedono nelle Chiese orientali cattoliche un «*instrumentum laboris*» della Chiesa di Roma per promuovere ciò che chiamano «*Uniatismo*», identificato con il «proselitismo», cioè come metodo nella ricerca dell'unità, come attività missionaria per il «ritorno» o «conversione» dei fedeli ortodossi separati alla Chiesa cattolica. Perciò questo Titolo speciale nel CCEO è stato visto dagli ortodossi come l'intenzione di «istituzionalizzare il metodo di proselitismo».

A prescindere dall'infondatezza di questa critica e dei motivi di preoccupazione dei fratelli ortodossi, la *ratio legis* era del tutto estranea dalla *mens Legislatoris*. Certo, questo Titolo XVII del CCEO non tratta di ecumenismo, ma la normativa ivi contenuta ha delle implicazioni ecumeniche. La regolamentazione di questa materia era giustificata anzitutto per una ragione storica, poiché i *sacri canones* del primo millennio trattano ampiamente di simile tematica, sebbene in contesti storici e dottrinali del tutto diversi dall'impostazione attuale delle nostre relazioni di comunione con le Chiese ortodosse; inoltre era necessario rivedere la severa legislazione precedente prima del Vaticano II circa l'ammissione dei non cattolici alla Chiesa cattolica. Infatti con questa nuova normativa, la Chiesa cattolica anzitutto rispetta l'inviolabile diritto alla libertà religiosa, e allo stesso tempo manifesta la sua posizione sul grado di comunione nella ecclesialità e nella sacramentalità riconosciuta alle Chiese ortodosse e alle varie Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma.

La premessa di principio è formulata dal Decreto UR 4: «È chiaro che l'opera di preparazione e di riconciliazione di quelle singole persone che desiderano la piena comunione cattolica è di natura sua distinta dall'iniziativa ecumenica; non c'è però alcuna opposizione, poiché l'una e l'altra procede dalla mirabile disposizione di Dio». Il Direttorio Ecumenico, n. 99, esplicita maggiormente: «Ogni cristiano ha il diritto, per motivi di coscienza, di decidere liberamente di entrare nella piena comunione cattolica. Adoperarsi per preparare una persona che desidera essere ricevuta nella piena comunione della Chiesa cattolica è, in sé, un'azione distinta dall'attività ecumenica». Finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata,

---

<sup>20</sup> Card. PETER ERDÖ, op. cit. p. 34.

l'ecumenismo è una delle priorità della Chiesa cattolica nel rispetto della libertà di coscienza di ciascun individuo.

Il primo can. 896 di questo Titolo XVII stabilisce che *«a coloro che sono stati battezzati nelle Chiese o Comunità acattoliche e che chiedono spontaneamente di convenire alla piena comunione con la Chiesa cattolica, sia che si tratti di singoli sia di gruppi, non si imponga altro peso fuorché le cose necessarie»*.

Questo principio fu solennemente dichiarato sin da questo primo canone per evitare ogni eventuale equivoco e per sottolineare i vincoli di comunione di fede e di grazia, che già esistono a grado diverso tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse e le altre Comunità cristiane. Il canone esclude ovviamente ogni atto di proselitismo, poiché richiede esplicitamente che si tratti di singoli o di gruppi, i quali, mossi dalla grazia dello Spirito Santo, chiedono spontaneamente di convenire all'unità cattolica, inviolabile diritto di coscienza da rispettare.

Il can. 897, sulla linea del Concilio, *OE 25*, si riferisce specificamente a quei cristiani nati e battezzati in una delle Chiese orientali ortodosse per i quali non si esige più di quanto esige la semplice professione della fede cattolica (cf. *UR 3; OE 25*). Tuttavia, nel premettere la necessaria preparazione dottrinale e spirituale adeguata alla condizione di ciascuno per la sola professione della fede cattolica richiesta, non si deve ignorare o sottovalutare il fatto che gli orientali ortodossi professano, come i cattolici, i dogmi fondamentali della fede cristiana circa la Trinità e il Verbo di Dio incarnato da Maria Vergine, e che le loro Chiese hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli (cf. *UR 14-15*). Quindi la sola professione della fede cattolica consiste nel professare questa stessa fede apostolica della Chiesa indivisa nella comunione ecclesiale con la Chiesa di Roma e il suo Vescovo, il Romano Pontefice, e con i Vescovi in comunione con lui. Nessun rito liturgico è stabilito, come avviene per i protestanti.

Un'altra implicazione ecumenica di questo Titolo XVII è lo *status* nella Chiesa cattolica di non cattolici che convengono alla comunione cattolica, in quanto essi non perdono la propria identità, non vengono assorbiti e non vengono assimilati alla Chiesa latina. Il *CCEO*, can. 35, sulla linea del decreto *OE 4*, stabilisce che *«i battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa sui iuris del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni»*.

Il can. 899 riconosce la validità degli ordini sacri nelle Chiese ortodosse, e stabilisce che il chierico ortodosso che entra nella comunione cattolica può esercitare il proprio ordine. Ma per quanto riguarda un vescovo ortodosso, il canone distingue tra l'accoglienza nella Chiesa cattolica – riservata oltre al Romano Pontefice, anche al Patriarca col consenso del Sinodo

dei Vescovi della Chiesa patriarcale – e l'esercizio valido della potestà di governo, per il quale si richiede l'assenso del Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi.<sup>21</sup>

### *Riflessioni conclusive*

Come già accennato all'inizio, il CCEO ha creato, in materia ecumenica, una situazione disciplinare in parte nuova per i fedeli orientali cattolici. Il CCEO è uno strumento adatto a disposizione delle Chiese orientali cattoliche per svolgere ed attivare in pratica la loro missione specifica per la promozione dell'unità di tutti gli orientali, malgrado le difficoltà ancora esistenti in diversi luoghi nei rapporti con le Chiese ortodosse, venendo spesso a mancare l'auspicata reciprocità.

Per alcuni ambienti ortodossi, la promulgazione stessa del Codice orientale è stata considerata come «la codificazione» da parte di Roma dell'antico metodo di *Uniatismo*, che identificano con il «proselitismo». Tuttavia si può affermare che in linea generale, il CCEO è stato valutato positivamente dai canonisti ortodossi sotto l'aspetto scientifico. Nei Convegni finora svolti della *Société internationale du Droit des Eglises orientales* – che comprende dei canonisti cattolici ed ortodossi –, diversi temi trattati nel CCEO sono stati oggetto di confronto. Io stesso sono stato invitato nel 1995 a presentare il Codice agli studenti della Facoltà ortodossa di Teologia dell'università di Tessalonica. Da aggiungere anche gli studenti di varie Chiese ortodosse che frequentano la Facoltà di Diritto canonico nel Pontificio Istituto Orientale, i quali vengono a conoscenza diretta del CCEO e delle sue fonti, della *mens oecumenica legislatoris*, della sua elaborazione e dei suoi confronti con il CIC, nonché con il diritto ortodosso in vigore nelle loro Chiese.

Inoltre si deve prendere atto della presenza e del contributo molto positivo e proficuo degli osservatori ortodossi durante i lavori della Commissione di revisione del Codice. Il legislatore nella Cost. apost. *Sacri canones* esprime la propria soddisfazione, ricordando «gli osservatori che, a motivo della desiderata unità di tutte le Chiese, sono stati invitati come espressione delle Chiese ortodosse e che furono di grande aiuto con la loro utilissima presenza e collaborazione».<sup>22</sup>

Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica *Orientalis Lumen*, n. 21, è profondamente convinto che, «le Chiese orientali entrate nella piena comunione con la Chiesa di Roma vollero essere una manifestazione di tale sollecitudine dell'unità, espressa secondo il grado

---

<sup>21</sup> È da notare che la normativa e la prassi delle Chiese ortodosse circa l'ammissione degli «eterodossi» alla comunione ortodossa è del tutto diversa e rigida. L'«esclusivismo ecclesiologico» che caratterizza ancora oggi la posizione prevalente presso gran parte di teologi ortodossi, non ammette gradi di comunione non piena; *o si è in comunione piena o non lo si è*. Perciò, nei libri liturgici delle Chiese ortodosse si prevede uno speciale Rituale per l'accoglienza indistintamente dei cattolici e dei protestanti all'Ortodossia che comprende oltre all'abiura della loro «eterodossia», anche il conferimento del sacramento della Confermazione. Frequente però è il caso di ribattesimo e di ri-ordinazione di cattolici che diventano ortodossi, sebbene tale prassi non sia la posizione ufficiale delle Chiese ortodosse.

<sup>22</sup> Const. apost. *Sacri canones*.

di maturazione della coscienza in quel tempo. Entrando nella comunione cattolica, esse non intendevano affatto rinnegare la fedeltà alla loro tradizione, che hanno testimoniato nei secoli con eroismo e spesso a prezzo del sangue. E se talvolta, nei loro rapporti con le Chiese ortodosse, si sono verificati malintesi e aperte contrapposizioni, tutti sappiamo di dover invocare incessantemente la divina misericordia e un cuore nuovo capace di riconciliazione, oltre ogni torto subito o inflitto. Più volte si è ribadito che la già realizzata unione piena delle Chiese orientali cattoliche con la Chiesa di Roma non deve comportare per esse una diminuzione nella coscienza della propria autenticità ed originalità».

La promulgazione del CCEO non è una Carta proposta agli orientali ortodossi per convenire alla piena unità con la Chiesa cattolica, ma è una Carta proposta ai soli fedeli cattolici orientali nella speranza che questo Codice sia tradotto felicemente nell'attività della loro vita quotidiana e che produca una fraterna testimonianza di rispetto e amore verso la legge ecclesiastica, come quello promulgato per i fedeli della Chiesa latina (cf. Cost. apost. *Sacri canones*).

Le norme sull'Ecumenismo del CCEO sono un significativo segno e passo nel rivedere la questione tanto delicata del metodo da seguire d'ora in poi nella ricerca della piena comunione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, questione che ha spesso inasprito nel passato le relazioni tra cattolici ed ortodossi. Questo nuovo metodo ha posto le basi dottrinali per una positiva soluzione del problema dell'unità che si fonda sulla dottrina di comunione delle Chiese sorelle, comunione che, sebbene imperfetta, già esiste. È apparso chiaramente che il metodo da seguire verso la piena comunione è il dialogo della verità, nutrito e sostenuto dal dialogo della carità e dalla fedeltà alla comune tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri. In questo senso la presenza e il contributo di orientali cattolici, teologi e canonisti, nella Commissione Mista per il Dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa è positivo e ben accolto.

Nella prospettiva del ristabilimento della piena comunione, il legislatore – come già accennato – dichiara «la necessità che i canoni del Codice delle Chiese orientali cattoliche abbiano la stessa fermezza delle leggi del Codice di diritto canonico della Chiesa latina, cioè che rimangano in vigore finché non siano abrogati o non siano cambiati dalla superiore autorità della Chiesa per giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena comunione di tutte le Chiese orientali con la Chiesa cattolica, la quale del resto corrisponde alla volontà dello stesso nostro salvatore Gesù Cristo».

Per il legislatore del CCEO, il Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II, l'ecumenismo è «opzione irreversibile della Chiesa cattolica». Questa opzione è necessaria prima di ogni altra cosa perché la divisione fra i cristiani è in contrasto con la volontà del Signore che «tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Oltre a questo, la mancanza di unità è causa di scandalo e finisce per minare la credibilità del messaggio cristiano proclamato nella società in un momento in cui questa proclamazione è forse ancor più necessaria che nei decenni passati, perché persino nelle nostre comunità cattoliche si osserva una crescente influenza negativa del relativismo intellettuale e morale nella vita delle persone.

Fine ultimo e ragion d'essere dell'Ecumenismo è la credibilità delle Chiese cristiane nell'annunciare il messaggio evangelico di salvezza nel mondo, e soprattutto la *salus animarum*, affidate per Provvidenza Divina alla cura e responsabilità pastorale dei sacri Pastori, cattolici ed ortodossi.